

Decreto interministeriale del 21 ottobre 2003 del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'innovazione tecnologica

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il protocollo di intesa siglato il 17 marzo 2003 tra il Ministro per le attività produttive e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie diretto a sviluppare iniziative congiunte per promuovere l'innovazione tra le piccole e medie imprese;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2003 dal titolo "Politica dell'innovazione: aggiornare l'approccio dell'Unione europea nel contesto della strategia di Lisbona" (COM(2003)112 def.);

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 8, comma 1, che "al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici" autorizza "la spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004", e comma 2, che prevede che "i criteri per la realizzazione degli interventi" devono essere stabiliti dal Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonché le regioni interessate;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2001 recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2002 del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri che destina risorse per un importo pari a 30.000.000,00 euro, a valere su quelle di cui all'art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3, unitamente ad altri fondi di pertinenza del Ministero delle attività produttive, al fine di emanare un bando tematico per l'innovazione delle piccole e medie imprese secondo le procedure di cui all'art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001, nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 15 ottobre 2003;

Visto il parere positivo del Ministro delle comunicazioni, espresso con nota del 5 settembre 2002;

Visto il parere positivo della Conferenza Stato-regioni, espresso nella seduta del 9 settembre 2003;

Considerata la necessità di sostenere la competitività delle piccole e medie imprese attraverso l'introduzione di innovazioni anche di natura organizzativa basate sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

Considerata l'opportunità di promuovere interventi pilota diretti a testare e valutare l'introduzione nelle piccole e medie imprese di specifiche misure di sostegno a favore dell'innovazione e delle nuove tecnologie;

Ritenuta l'opportunità di far ricorso, per l'utilizzo dei predetti stanziamenti ad un procedimento selettivo attraverso l'emanazione di un bando tematico in coerenza con le procedure previste dalla direttiva del 16 gennaio 2001 per i programmi di innovazione tecnologica;

Decretano:

Art. 1.

Risorse

1. Lo stanziamento complessivo di euro 32.800.000,00 di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 273/2002 unitamente alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto ministeriale del 15 settembre 2002 per un importo pari a 30.000.000,00 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è destinato allo sviluppo dell'innovazione delle piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (di seguito PMI), basata sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

Art. 2.

Finalità dell'intervento e modalità di attuazione

1. L'intervento è diretto a migliorare l'efficienza organizzativa delle PMI attraverso l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) all'organizzazione delle imprese.

2. Lo stanziamento di euro 62.800.000,00 è utilizzato per programmi di particolare rilevanza secondo le procedure previste dalla direttiva ministeriale del 16 gennaio 2001 nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine viene utilizzata la procedura a bando prevista dall'art. 11 della suddetta direttiva.

Art. 3.

Obiettivi dei programmi

1. I programmi devono avere per oggetto la progettazione e la realizzazione di prodotti, di servizi e di processi relativi all'organizzazione, all'approvvigionamento, alla produzione ed alla distribuzione, mediante l'utilizzo prevalente e significativo di applicazioni informatiche innovative.

2. Tali applicazioni informatiche devono presentare un carattere di innovatività, cioè rappresentare un significativo miglioramento rispetto alle conoscenze e allo stato dell'arte esistente o comunque consentire estensioni al settore di interesse di applicazioni informatiche esistenti per altri settori. Le applicazioni informatiche devono essere innovative per l'impresa che le introduce nel proprio processo produttivo, considerato l'ambito del mercato di riferimento in cui opera.

Art. 4.

Criteri di selezione dei programmi

1. I programmi sono selezionati, oltre che sulla base dei requisiti previsti dalla direttiva 16 gennaio 2001, tenendo conto dei seguenti criteri:

grado di innovazione del programma;
aumento della produttività dell'impresa;
ricadute economiche attese;
grado di aggregazione tra PMI;
coinvolgimento nelle attività del programma di enti pubblici di ricerca e di università.

Art. 5.

Istituzione commissione mista interministeriale

1. E' istituita una commissione costituita, rispettivamente, da 3 rappresentanti del Ministero delle attività produttive, di cui uno con funzioni di presidente, da 3 rappresentanti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, da un rappresentante designato dal Ministero delle comunicazioni e da un rappresentante designato dalle regioni. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

2. Alla commissione sono affidati i seguenti compiti:
istruire, unitamente ai competenti uffici del Ministero delle attività produttive, i programmi di sviluppo precompetitivo delle imprese di cui al precedente art. 3, valutandone la coerenza con le finalità e gli obiettivi dell'intervento; monitorare e accompagnare l'attuazione del bando; valutare gli esiti del bando.

3. Con successivo decreto della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, vengono nominati i componenti della suddetta commissione.

4. La commissione di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti della commissione partecipano alle riunioni nell'ambito delle attività istituzionali delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 6.

Pubblicazione del bando

1. Il Ministero delle attività produttive cura l'emanazione del bando tematico stabilendo i tempi e le procedure di partecipazione, i metodi di selezione delle domande conformi ai criteri di cui al precedente art. 4, la determinazione e la concessione delle agevolazioni, secondo le procedure di cui all'art. 11 della direttiva 16 gennaio 2001, nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Roma, 21 ottobre 2003

Il Ministro delle attività produttive Marzano

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie Stanca